

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTERE SOGGETTI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

ESTENSIONE AL CONIUGE.

La Corte Costituzionale, come già anticipato, con la sentenza n. 158/2007, ha ritenuto illegittimo che il decreto legislativo n. 151/2000, all'art. 42, comma 5, (T.U. maternità e paternità) escluda dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità, il coniuge, in quanto questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, è tenuto al primo posto (art. 433 codice civile) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.

Pertanto, il comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. n.151/2001, è da ritenersi illegittimo nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo retribuito.

L'INPS, prendendo atto della suddetta sentenza, con apposita circolare (n. 112 del 3/8/2007) ha stabilito i soggetti che hanno diritto al congedo retribuito per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità prevedendo il seguente ordine di priorità:

- a. coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
- b. genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
 - il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.

In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

- c. Fratelli o sorelle - alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
 - entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
 - il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

L'INPS coglie l'occasione per evidenziare che, conformemente alle linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisprudenziali e ai conseguenti indirizzi interpretativi del Ministero della Solidarietà Sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi ex lege 104/92 con circolare n.90/2007, non è più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza. Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

A CURA DI EPASA/CNA
Via Vignolese, 849
41100 Modena
Tel 059.3687211